

**Recensione a Carla Bassu, “Il diritto all’identità anagrafica”,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, pp. 1–246**

GIACOMO GIORGINI PIGNATIELLO*

Abstract (EN): Despite several admonishments issued by the Italian Constitutional Court and a condemn against Italy enacted by the European Court of Human Rights, the Parliament keeps remaining inert in relation to the legal framework on the surname attribution, which is deemed in contrast with several fundamental principles (first of all, equality between parents). Carla Bassu offers in her book a comprehensive overview both from a historical as well as a comparative perspective over the international, supranational, and domestic legal frameworks on the surname attribution. Eventually, the Author suggests a concrete model of reference, which might be adopted to reconcile the different and often contrasting constitutional principles and values at stake.

Indice disponibile all’indirizzo:

www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/il-diritto-allidentit%C3%A0-anagrafica-detail.html.

Data della pubblicazione sul sito: 8 novembre 2021

Suggerimento di citazione

G. GIORGINI PIGNATIELLO, *Recensione a Carla Bassu, “Il diritto all’identità anagrafica”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, pp. 1–246*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche nell’Università degli studi di Siena.
Indirizzo mail: giacomo.giorgini@student.unisi.it.

A fronte di una millenaria cultura fondata sul patriarcato, la Costituzione italiana nel dopoguerra ha segnato un momento di significativa frattura con una tradizione giuridica imperniata sulla subordinazione del genere femminile. Il progetto trasformatore disegnato dall'Assemblea costituente ha infatti inteso fondare la neonata Repubblica attorno ad un principio di eguaglianza formale e sostanziale chiamato a debellare quelle discriminazioni che, *de iure e de facto*, vivono radicate nella società. La petizione di principio svolta nella nostra Carta fondamentale, tuttavia, ha da subito trovato un terreno poco fertile nella realtà di un Paese che dimostra una ferrea resistenza ai mutamenti di paradigma. Nel lungo cammino verso la parità dei generi, Carla Bassu dedica il proprio impegno accademico ad una questione che da tempo occupa anche l'attività della Corte costituzionale.

Il diritto all'identità anagrafica, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale quale "parte essenziale ed irrinunciabile della personalità", rientra tra "i diritti che formano il patrimonio irrettrattabile della persona umana" ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, quale "primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale" (p. 157). Tale diritto inviolabile dell'individuo, tuttavia, risulta nel nostro Paese ancora fortemente compromesso dall'impostazione di derivazione romanistica che costruisce il sistema di trasmissione del cognome sull'automatismo che impone, nella maggior parte dei casi, l'attribuzione del cognome paterno, anche a fronte della concorde volontà dei coniugi per l'assegnazione di quello materno. L'elemento volontaristico, su cui si fonda il costituzionalismo contemporaneo, risulta così sacrificato in nome di un asserita certezza dei rapporti giuridici e dell'ordine pubblico.

L'Autrice dopo aver ricostruito i principi giuridici che danno vita alle diverse discipline sulla trasmissione del cognome negli ordinamenti europei e dei Paesi del Commonwealth, offrendo al lettore anche elementi di carattere storico, politico e culturale per arricchire la comprensione dell'eterogeneo quadro normativo sviluppatosi nel tempo, osserva come "il cognome sia stato storicamente concepito come funzionalizzato all'identificazione della persona nell'ambito della famiglia e della comunità, subordinando le prerogative dei singoli e, in particolare delle donne" e come tuttavia "questo orientamento [sia] stato corretto nel tempo da quasi tutti gli ordinamenti – a eccezione dell'Italia" (p. 71).

Successivamente l'accento viene posto sulle fonti internazionali e sovranazionali e alla giurisprudenza delle Corti chiamate ad assicurare l'osservanza delle relative Carte dei diritti. Per quanto in particolare riguarda il diritto internazionale colpisce il chiaro tenore dell'art. 16, par. 1, lett. g) della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione verso le donne (CEDAW), che obbliga gli Stati contraenti ad adottare ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in

particolare, ad assicurare “gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome [...]”. Allo stesso tempo l’Autrice ci ricorda come proprio l’Italia sia stata nel 2014 destinataria di una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso *Cusan e Fazzo c. Italia*¹, pronuncia in occasione della quale i Giudici di Strasburgo avevano constatato l’*irragionevolezza* della disciplina italiana nella misura in cui la madre non poteva trasmettere il cognome alla figlia nonostante il consenso dei coniugi sul punto, in violazione degli articoli 8 e 14 della CEDU (che sanciscono rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione). Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea, peraltro, si è espressa sulla questione della trasmissione del cognome, pur difendendo la competenza sullo stato civile, come nei noti casi *Garcia Avello*² e *Grunkin Paul*³, in cui è stato fatto valere il diritto alla libertà di circolazione.

Passando poi all’ordinamento italiano, l’Autrice ripercorre i molteplici passaggi svolti dalla Corte costituzionale sul tema della trasmissione del cognome, facendo notare come già nelle ordinanze del 1988⁴, pur salvando la normativa vigente per assicurare al Legislatore l’esercizio della discrezionalità politica, il Giudice delle Leggi affermava che “sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all’evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente ... con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi” (p. 92). Riconosciuto successivamente che il sistema italiano di attribuzione del cognome è “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, *non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna*”⁵ (sent. n. 61/2006), si giunge, infine, senza tralasciare l’importante ma certamente non soddisfacente tappa intermedia segnata dalla sentenza n. 286/2016⁶, a trattare la molto discussa ordinanza di

¹ Corte EDU, *Cusan e Fazzo c. Italia*, Ricorso n. 7/07, sentenza del 7 gennaio 2014.

² CGUE, *Garcia Avello*, C-148/02, sentenza 2 ottobre 2003.

³ CGUE, *Grunkin Paul*, C-353/06, sentenza 14 ottobre 2008.

⁴ Ordinanze nn. 176 e 576 del 1988.

⁵ Corsivo mio.

⁶ Con detta sentenza la Corte ha anzitutto riconosciuto come l’automatica trasmissione del cognome non si fonda su una norma giuridica bensì su un retaggio storico che ha assunto carattere imperativo nella società. La stessa inoltre ha sancito che il mancato riconoscimento della possibilità di attribuire il cognome materno configura una lesione della identità personale dell’individuo in quanto compromette l’integrità dell’autodeterminazione della prole, incidendo negativamente sulla personalità individuale (punto 3.4.1. del considerato in diritto). Con tale pronuncia il Giudice delle Leggi “attesta il diritto di attribuire al figlio/a il cognome della mamma in aggiunta a quello paterno in presenza di concorde volontà dei genitori” (p. 199).

autorimessione n. 18/2021, nella quale si riconosce come “è proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità (familiare)⁷ e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo” dal momento che l’unità “si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità” (p. 205).

Nel contestualizzare e commentare tale ordinanza l’Autrice prende una netta posizione sul punto affermando che: “La scelta della Corte, evidentemente anomala e peculiare, assume la forma di una *extrema ratio* e si ritiene inserita nella dimensione fisiologica del ruolo di un giudice costituzionale in un contesto democratico” (p. 207). Contestualmente vengono altresì ricostruiti i molteplici disegni di legge che si sono susseguiti nella storia repubblicana, com’è facile intuire tutti naufragati nel sistema bicamerale. Non può nascondersi invero come la costante inerzia del Legislatore, incapace di conformare la disciplina legislativa ai nuovi valori e principi sanciti dalla Costituzione, abbia costituito un fattore rilevante nella scelta della Corte di ricorrere ad uno strumento tanto atipico quanto discusso, in relazione alla separazione dei poteri dello Stato, quale quello dell’autorimessione⁸.

L’Autrice conclude la propria opera monografica con una concreta proposta di riforma della legislazione vigente ispirata al modello francese, in grado di contemperare i molteplici valori, tra loro spesso confliggenti, che vengono in gioco nel caso della trasmissione del cognome.

Il volume opera una ricostruzione a tutto tondo di un istituto giuridico del nostro ordinamento che dimostra, a costituzione invariata, la difficoltà che le istituzioni pubbliche incontrano nell’operare quel cambio di paradigma che consenta la realizzazione di una compiuta democrazia, fondata sulla effettiva parità dei consociati. Carla Bassu fa riflettere il lettore sul lungo e complesso percorso che impegna tanto i pubblici poteri quanto la società nell’attuazione dei principi fondamentali affermati nella nostra Carta costituzionale.

⁷ Aggiunta mia.

⁸ Cfr. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2018, 6 ed., p. 88; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2019, 6 ed., pp. 230–231.